

precisazioni rispetto ad alcune tematiche affrontate nell'ambito dell'indagine compiuta nel settore agroalimentare, ha consentito alla Commissione di acquisire ulteriori documenti utili ai fini dell'indagine condotta.

Come segnalato dal presidente Maoddi, al fine di consentire una mirata azione di contenimento e di adire le vie contenziose per ottenere la cessazione dell'uso di segni in palese violazione delle Dop o del marchio collettivo, il Consorzio ha deciso di assumere iniziative che gli consentono di agire in via ordinaria alla difesa dei diritti sul termine identificativo del formaggio Pecorino Romano. Premesso che il Consorzio per il Pecorino Romano è titolare del marchio registrato in Italia, Benelux, Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Canada e USA, l'azione prevede, tra l'altro, l'individuazione di private appartenenti all'area semantica «Roma/romano» e «pecora» per «formaggi» e «latticini»; la verifica dell'utilizzo del marchio semanticamente rilevante per formaggi o latticini con un livello di precisione che dipende dalla pericolosità del segno individuato nel registro e dalla sua presenza o meno in un territorio di interesse del Consorzio; la predisposizione di un piano di depositi del marchio collettivo; l'attivazione di un servizio di sorveglianza su marchi identici o simili a Pecorino Romano nei registri di tutto il mondo; l'attivazione di un servizio di sorveglianza di profondità notevole in Internet per marchi identici o simili a Pecorino Romano; l'attivazione del servizio di sorveglianza doganale a livello comunitario sul marchio Pecorino Romano o su eventuali altri marchi delle aree semantiche di riferimento una volta depositati.

In tale contesto, tuttavia, è stato anche osservato che i costi da sopportare per le azioni legali a tutela del marchio o per i negoziati volti all'estensione del medesimo costituiscono, molto spesso, un ostacolo alla difesa effettiva del segno distintivo del formaggio, a fronte di iniziative portate avanti in maniera sistematica, anche se non coordinata, da gruppi dotati di risorse economiche computabili in diversi multipli del fatturato degli associati e che sono in condizione di porre in essere strategie imitative sofisticate che rischiano di privare di effettività il contenuto del regolamento sulla Dop. I punti critici evidenziati, quindi, riguardano, da un lato, le risorse necessarie ad agire contro attività di terzi volte a privare la distintività, il marchio collettivo o la Dop e, dall'altro, la possibilità di attuare un servizio di sorveglianza sull'uso di segni in Paesi esteri, che ha luogo senza la registrazione di segni appartenenti alle citate aree semantiche o senza il loro utilizzo in Internet. Alla luce di ciò, il presidente Maoddi ha sottolineato l'importanza della tempestività d'azione nell'attività di salvaguardia del diritto di proprietà industriale ed intellettuale, che oggi, viste le ridotte disponibilità economiche, costituisce il fattore più importante per un'efficace strategia di contrasto alla contraffazione del marchio. Infine, anche il presidente Maoddi ha ribadito il proprio impegno nella promozione e difesa dei prodotti che rappresentano il *made in Italy* nel mondo.

9) Conclusioni

All'esito del lavoro compiuto, delle numerose audizioni svolte, dei documenti acquisiti agli atti dell'inchiesta e delle missioni operate a livello nazionale ed internazionale, la Commissione è pervenuta alla delineazione di un quadro d'insieme sufficientemente chiaro del fenomeno contraffattivo nell'ambito del sistema agroalimentare italiano. Attraverso l'approfondimento condotto, la Commissione ha esaminato i meccanismi e le caratteristiche del processo produttivo di filiera in tale specifico settore, facendo emergere punti di forza e criticità, soprattutto con riguardo alla valorizzazione del prodotto italiano di qualità e alle dinamiche distorsive di tipo *contraffattivo* o *parassitario* che ne minano la reputazione. Ne emerge un quadro poliedrico e complesso, che oggi si caratterizza soprattutto per la dimensione sempre più internazionale che caratterizza il fenomeno in oggetto.

Sul piano dell'assetto normativo, il quadro di riferimento italiano può essere considerato, come sottolineato da più parti nel corso delle audizioni svolte, tra quelli maggiormente evoluti a livello dei paesi industrializzati, a testimonianza dell'attenzione e sensibilità del legislatore su questa specifica materia. Oggi, il quadro civile e penale d'insieme consente di avere, sul piano teorico, una soddisfacente protezione, fatta salva qualche riserva sul piano dell'effettività della tutela, minata talvolta da lungaggini procedurali o eccessivi formalismi in sede giudiziaria.

Qualche criticità si palesa, semmai, in chiave sistematica, tenuto conto della oggettiva stratificazione normativa creatasi nel tempo - considerati i diversi contesti storici e socio-economici in cui sono entrate in vigore le norme in materia - che, in qualche caso, ha prodotto alcuni effetti distorsivi (è tuttora aperto il dibattito in dottrina sull'eventuale collocazione delle norme di tutela penale all'interno del Codice di proprietà industriale). La vetustà di alcune disposizioni, ne consiglierebbe una rivisitazione in termini di condotte e relative sanzioni, tenuto conto delle mutate esigenze di protezione e tutela, da rapportare oggi a processi produttivi completamente cambiati e altamente tecnologici, a relazioni economiche di carattere più spiccatamente transnazionale, nonché ai crescenti interessi della criminalità organizzata in materia di contraffazione.

Al riguardo, si segnala che con la riforma attuata in forza della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), è stato introdotto nel codice penale l'articolo 517-*quater*, recante una nuova fattispecie di delitto contro l'economia pubblica, relativo alla "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Con la medesima legge è stata prevista la competenza della procura distrettuale antimafia per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale (Associazione per delinquere) finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, rispettivamente riguardanti "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Tali novità legislative hanno evidentemente costituito un importante passo in avanti a maggior tutela dei prodotti agroalimentari di qualità. Tuttavia, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, è stato rilevato un difetto di coordinamento tra norme che potrebbe essere portato all'attenzione del legislatore.

L'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., novellato dalla citata legge 23 luglio 2009, n. 99, ha infatti radicato, come sopra ricordato, la competenza della procura distrettuale antimafia soltanto nel caso dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di contraffazione previsti dai citati articoli 473 e 474 del codice penale senza annoverare, nell'elenco dei delitti che costituiscono la spia dell'interesse della criminalità organizzata per la contraffazione, quello previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale in materia di "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

In altri termini, non è ad oggi prevista la competenza della procura distrettuale antimafia e quindi il coordinamento della procura nazionale antimafia per la fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di condotte di contraffazione delle indicazioni di origine in materia agroalimentare.

Tale difetto di coordinamento, secondo i dati raccolti dalla Commissione, sembra confermato dal fatto che l'articolo 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992 in tema di sequestro preventivo e confisca "per sproporzione", prevede il reato di associazione per delinquere, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti non solo *ex* articoli 473, 474, 517-*ter* ma anche *ex* articolo 517-*quater*, tra le fattispecie per le quali è consentito adottare un così efficace strumento ablativo dei beni e delle disponibilità economico-finanziarie dei responsabili.

Tali problemi di coordinamento tra norme, a parere della Commissione, andrebbero senza dubbio rimossi in quanto è stato ampiamente accertato in numerose indagini di criminalità organizzata, che Cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra sono sempre più interessate al settore agroalimentare.

La legge n. 99 del 2009 ha poi previsto l'abilitazione degli ufficiali di polizia giudiziaria ad effettuare operazioni sotto copertura ovvero a omettere/ritardare atti di propria competenza (ad esempio il sequestro penale) anche per finalità di contrasto dei reati di contraffazione riconducibili agli articoli 473 e 474 del codice penale. Anche in questo caso, secondo la Commissione, si potrebbe verificare l'opportunità di estendere tali poteri speciali degli appartenenti al personale specializzato delle Forze dell'ordine ai casi di contraffazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari *ex* 517-*quater* del codice penale.

Sul fronte della tutela del consumatore, pur esistendo una norma, l'articolo 518 del codice penale, che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in caso di condanna per alcuni delitti nella materia delle frodi e delle false o fallaci indicazioni, si segnala che tale norma non menziona ai fini dell'applicazione della predetta pena accessoria la fattispecie di cui al più volte citato articolo 517-*quater* del codice penale.

Un intervento normativo che vada a colmare questa lacuna sarebbe rilevante perché permetterebbe ai cittadini consumatori di essere messi a conoscenza delle condotte illecite di determinati soggetti che utilizzano l'inganno in chiave commerciale, specie quando oggetto della loro condotta fraudolenta sono i prodotti agroalimentari contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine che ingenerano nel consumatore stesso particolare fiducia.

Tra l'altro, analoga forma di tutela è già prevista per i delitti di contraffazione in senso stretto dall'articolo 475 del codice penale. Una ragione in più per studiare l'estensione della pena accessoria anche al settore delle frodi nel settore agroalimentare, dove è più elevato il rischio per la salute collettiva.

Allo stesso modo, al fine di completare le misure di cui sopra, risulterebbe opportuno prevedere anche per il citato articolo 517-*quater*, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di una certa attività imprenditoriale, oggi prevista dall'articolo 448 del codice penale per i delitti di adulterazione o di commercio di sostanze destinate all'alimentazione (articolo 439 e seguenti del codice penale), in quanto l'attivazione di un circuito economico illecito trova un forte deterrente, piuttosto che nella pena detentiva, nell'impossibilità di svolgere attività professionali o imprenditoriali per un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile.

Andrebbe poi ricercata una maggiore complementarità - fatte salve le specificità intrinseche in ciascuna materia - tra le disposizioni che tutelano la qualità delle produzioni rispetto a quelle che invece si occupano della salubrità del prodotto, così da rendere il sistema di prevenzione e controllo più efficace e incisivo. Si tratta, infatti, di fattispecie in qualche modo complementari se si osserva che la fiducia sulla qualità e bontà di un prodotto da parte di un consumatore viene

associata, il più delle volte, alla stampigliatura sullo stesso della denominazione d'origine protetta.

Da ultimo merita una riflessione la problematica della vendita di prodotti contraffatti attraverso *Internet*. La rete rappresenta infatti un volano del commercio legittimo ed un mezzo indispensabile per raggiungere il mercato mondiale dei consumatori a costi limitati - con grande visibilità d'offerta e assoluta facilità d'accesso. L'anonymia dell'offerta o la facilità di simularne l'autenticità, la possibilità di scegliere tra un'amplissima tipologia di punti vendita virtuali, la disponibilità di sistemi di pagamento *online*, ovvero di una capacità logistico-distributiva che spesso non opera con tali approfondimenti sulle piccole spedizioni che interessano i consumatori finali, costituiscono tutti elementi che favoriscono un uso illecito della rete e quindi la stessa contraffazione via *web*.

Da più parti viene richiesta una regolazione più stringente delle disposizioni in materia e in particolare di quelle relative alla responsabilità dei *providers*, temperando la tutela della proprietà intellettuale con le esigenze di garanzia della *privacy* e della libertà degli scambi. Sul piano tecnologico sarebbero necessari più penetranti strumenti di contrasto, anche valutando eventuali conseguenti modifiche alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, *in primis* quella sul diritto d'autore.

Informazione/educazione del consumatore e trasparenza della filiera

L'approccio alle problematiche relative alla contraffazione, non può essere affrontato esclusivamente in termini repressivi. A monte del sistema di regole e sanzioni in materia, non si può prescindere da un cambiamento dell'orizzonte culturale di cittadini e consumatori, i quali devono essere opportunamente formati ed informati (si potrebbe dire meglio educati), relativamente ai prodotti agroalimentari di qualità.

Occorre, dunque, agire con decisione, anche attraverso mirate campagne d'informazione, a partire già dal livello scolastico, nonché con iniziative di cooperazione che vedano coinvolte tutte le forze in campo, comprese le categorie produttive, per far comprendere ai cittadini i rischi che si corrono, soprattutto per la propria salute e sicurezza fisica, nel caso di comportamenti negligenti o superficiali.

Tali campagne d'informazione devono correre parallelamente al sistema dei controlli finalizzato ad evitare il ripetersi di pericolose situazioni di illegalità.

Tutto ciò nell'ottica di tutelare la fiducia del consumatore propenso, tendenzialmente, anche a pagare un prezzo più alto in ragione dell'aspettativa di qualità e sicurezza di un prodotto ma sempre più spesso disorientato da allarmanti notizie stampa che hanno ad oggetto denominazioni di origine di prodotti particolarmente note.

Si tratta di una sfida non sempre facile, tenuto conto del fatto che al successo ed al conseguente numero crescente di prodotti agroalimentari di qualità presenti sul mercato, corrispondono elevati fatturati che attirano, a loro volta, una sempre maggiore attenzione della criminalità organizzata verso questo mercato, che si concretizza nel controllo dei vari processi lavorativi, dalla raccolta della materia prima fino alla commercializzazione del prodotto finito.

Un'azione più mirata e specifica di informazione e promozione dovrebbe riguardare, poi, i mercati esteri, per abituare i consumatori di quei paesi a saper distinguere un vero prodotto italiano da servili imitazioni ovvero da azioni parassitarie che richiamano all'italianità. Tali episodi, unitamente ai casi di contraffazione vera e propria, arrecano un danno diretto alla fiducia, oggi incondizionata, dei consumatori stranieri sulla bontà e qualità dei nostri prodotti di alta gamma. In questo, il sistema paese deve presentarsi - a dispetto del passato - compatto definendo iniziative informative e di promozione che vedano sempre più unite Istituzioni, consorzi di tutela, imprese e consumatori, in modo da non lasciarsi sfuggire una così rilevante opportunità in termini di produzione e lavoro.

Un forte aiuto in tal senso deriverebbe dalla previsione di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di rendere più trasparenti le varie fasi del processo produttivo in modo da “raccontare” la storia di un dato prodotto dalla scelta dei sistemi di coltivazione/allevamento, alle diverse fasi di elaborazione, fino al suo arrivo sullo scaffale di un esercizio commerciale.

Non a caso l'identità, la riconoscibilità, la provenienza, l'origine dell'alimento sono divenuti, in questi anni d'intensa globalizzazione e commercializzazione mondiale dei prodotti alimentari, un'esigenza prioritaria e una necessità per consentire ai consumatori di acquistare, con sicurezza e senza pericolo di essere frodati, alimenti che presentino caratteristiche di salubrità, sanità e qualità elevate garantite anche dalla conoscenza del luogo di origine del prodotto alimentare o della materia prima di cui esso è composto.

Il sistema di tracciabilità, di rintracciabilità degli alimenti e di etichettatura del cibo attua in concreto la garanzia per il consumatore di acquistare prodotti controllati lungo tutta la filiera di produzione in quanto rappresenta un'assunzione di responsabilità dei produttori e dei venditori di alimenti e permette, anche agli organi di controllo, di verificare l'alimento risalendo la filiera dalla tavola al terreno e viceversa.

E'essenziale quindi conoscere ed esplicitare, quale criterio di orientamento per l'acquisto dei consumatori, l'origine del prodotto che, nel caso dell'alimento, essendo in gioco un valore come la salute, assume il ruolo di garanzia di rango costituzionale.

Anche per questo l'indicazione dell'origine dell'alimento, introdotta nella legislazione europea negli anni 2000, quando l'emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina (*Bse*), indusse il legislatore europeo non solo a fronteggiare l'emergenza in atto ma anche a trovare rimedi stabili a garanzia della provenienza salubre dei prodotti, è divenuta un elemento fondamentale di garanzia per i consumatori.

L'origine è diventata quindi il principale elemento costitutivo dell'eccellenza alimentare nei casi dei prodotti Dop, Igp, Stg e Bio, dove la certezza del luogo di produzione è il principale elemento costitutivo del disciplinare dell'alimento.

Al tale riguardo, si ricorda la recente legge del 3 febbraio 2011, n. 4, relativa alle “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” che ha introdotto per la prima volta nel sistema normativo nazionale, promuovendone l'assunzione a livello europeo, l'adozione di un sistema normativo completo di tutela a difesa dell'origine dei prodotti alimentari. L'indicazione del paese d'origine è l'elemento base della tracciabilità, posto che l'Unione europea, con il Regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011, ha introdotto, anche per le carni suine, ovine e per quelle di pollame, l'obbligo della relativa indicazione in etichetta.

Quindi, l'Europa ha di recente manifestato una particolare attenzione alla materia, prevedendo per alcuni prodotti regole *ad hoc*. Il citato Regolamento, attraverso regole tecniche, ha innalzato lo *standard* qualitativo del prodotto, costituendo, pertanto, un valido strumento in chiave antifrode. Su questa linea, sarebbe auspicabile un'estensione dell'ambito di applicazione di tale Regolamento ad un numero più ampio di generi di prodotto rispetto a quelli attualmente contemplati.

Tuttavia, come verificato dalla Commissione durante la missione di studio compiuta a Bruxelles e nonostante la richiesta unanime da parte delle associazioni dei consumatori verso una sempre maggiore trasparenza e sicurezza nel settore agroalimentare, le divisioni tra i vari paesi sono ancora sensibili, soprattutto se si pensa alle divisioni tra paesi produttori e paesi distributori.

In particolare, appare opportuna un'attenta riflessione sulla tematica relativa alle tecnologie oggi utilizzabili per tracciare la filiera del prodotto. Sul punto si potrebbe valutare l'opzione di promuovere incentivi per quelle aziende che scelgono volontariamente l'utilizzo di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di enfatizzare e rafforzare la trasparenza e la qualità (elemento di valore del prodotto).

Infatti, sia l'etichettatura che la tracciabilità si impongono ormai quale elemento imprescindibile di trasparenza della filiera, di valorizzazione della produzione, di controllo dei processi e contenimento dei costi, nonché di tutela del prodotto.

In quest'ottica, la Commissione ritiene che sia necessario promuovere un impegno presso le Istituzioni europee per superare lo stallo attuale della normativa Ue sul marchio obbligatorio di origine (così detto Regolamento sul "made in"). Va segnalata, inoltre, la questione, tuttora aperta in ambito comunitario, riguardante la non omogeneità delle tariffe portuali applicate nel territorio dell'Unione europea, che molto spesso favorisce l'ingresso di merci contraffatte. Sul punto, posto che sulla quantificazione dell'importo delle tariffe portuali incidono in misura percentuale anche i costi dei controlli doganali connessi, è evidente che le merci destinate al mercato comunitario (in prevalenza provenienti dal Sud-est asiatico) privilegiano quei porti in cui le spese di ingresso e quindi i controlli sono minori.

Analogamente andrebbero perseguite politiche comuni in materia brevettuale e di denominazione di origine così da radicare la competenza del sistema giurisdizionale comunitario anche in tali settori.

Il livello europeo ed internazionale

Senza dubbio le principali aree di criticità che l'Italia si trova ad affrontare, e di cui si è fatto già in parte cenno nella relazione e in queste conclusioni, derivano dalle distanze, ancora evidenti in sede europea ed internazionale, tra paesi produttori e paesi consumatori di prodotti agroalimentari.

Un punto critico è costituito dal cosiddetto *italian sounding*. Si tratta di un fenomeno legato a quei prodotti che pur non essendo tecnicamente contraffatti richiamano in qualche modo, nei colori o nei nomi, l'italianità degli ingredienti, della lavorazione o del prodotto stesso senza però che le materie prime e la relativa lavorazione siano effettivamente italiane. In genere tali prodotti sono distribuiti sui mercati principalmente extraeuropei. L'*italian sounding* sottrae notevoli potenzialità alle esportazioni nazionali e, trovandosi in una posizione "border-line", raramente sconfinava nell'illecito, risultando difficilmente contrastabile.

Si segnala poi che esistono difficoltà di prevedere negli accordi internazionali tutele rafforzate delle denominazioni di origine al pari dei titoli di proprietà industriale (in particolare marchi e brevetti).

L'Unione europea si muove da anni nell'ambito dei vari tavoli negoziali per estendere a livello multilaterale il proprio sistema di tutela dei prodotti di qualità, ma senza grandi risultati.

Al riguardo si ricorda che in seguito all'inserimento delle Indicazioni geografiche all'interno dei diritti di proprietà intellettuale - uno dei principali risultati dell'Accordo *Wto* del 1995 - dal 1999 si riunisce a Ginevra il Consiglio *Trips* (dal nome del trattato sui diritti di proprietà intellettuale legati al commercio) per la realizzazione del registro multilaterale per la tutela delle Ig del vino, di cui l'accordo *Wto* del 1995 aveva promesso la nascita. Sinora, però, si è avuto un nulla di fatto sia relativamente alla tutela delle Ig del vino, sia delle altre indicazioni geografiche, a causa della strenua opposizione da parte dei principali paesi imitatori guidati dagli Usa.

Gli Stati Uniti, infatti, non accettano di eliminare i propri marchi commerciali "storici" considerati dall'Ue lesivi degli interessi delle proprie denominazioni più importanti, come ad esempio, per i prodotti imitativi del Parmigiano Reggiano o dei prosciutti crudi più famosi. Il *Parmesan* è considerato in tutti i grandi paesi imitatori come un prodotto generico, con un marchio commerciale storico ormai consolidato nel mercato (emblematico è il caso del *Grated parmesan cheese* della Kraft).

In definitiva, la tutela a livello internazionale avverso il fenomeno dell'*italian sounding* - cioè dell'imitazione - e la tutela delle denominazioni di origine e dei prodotti di qualità in generale, non hanno fatto registrare significativi passi avanti.

Si aggiunga a ciò che, mentre per i grandi marchi commerciali industriali, sostenuti da grandi imprese di capitale, è più agevole ricorrere alle vie legali internazionali (soprattutto in ragione dell'onere economico delle spese legali, ma anche per la maggiore consapevolezza del

danno economico subito), per i consorzi italiani di tutela delle Ig non è facile reperire i mezzi economici per sostenere da soli le spese legali di una controversia internazionale.

Peraltro, si segnala che, anche in seno all'accordo commerciale per la lotta alla contraffazione (*Acta*), sottoscritto dall'Unione europea, dagli Stati Uniti e da altri nove paesi (Australia, Canada, Giappone, Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera), la linea sostenuta dall'Italia non ha trovato adeguato riconoscimento.

Tale accordo, che mira a completare il trattato *Trips*, garantisce la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutti i paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio. Grazie al nuovo Accordo, nei casi di contraffazione dei marchi (®,™) o di violazione dei diritti di autore (©), le autorità dei paesi firmatari potranno sottoporre i responsabili a processo penale, imporre il risarcimento dei danni ai titolari dei diritti lesi e procedere alla distruzione dei prodotti contraffatti. Tuttavia, la questione più controversa riguarda la natura dei diritti da tutelare: alcuni paesi, a partire dagli Usa, insistono per limitare la protezione internazionale ai soli marchi registrati e ai diritti d'autore; l'Ue, in linea con quanto sostenuto dall'Italia e da altri Stati europei, quali Francia e Spagna, ha invece sollecitato, per ora invano, l'estensione della tutela riconosciuta ai diritti di proprietà intellettuale anche a favore delle indicazioni geografiche come le Dop e le Igp, potendo anch'esse essere intese come veri e propri "marchi".

In questo senso sarebbero utili un'informazione e una formazione costante alle imprese per proteggere il più possibile tutto il loro patrimonio immateriale attraverso i titoli di proprietà industriale: i consorzi Dop e Igp dovrebbero provvedere a registrare le denominazioni anche come marchi per poter usufruire di una tutela adeguata.

Particolare attenzione va inoltre prestata all'affidamento delle pregresse competenze del soppresso Ice, affinché non si perda la rete dei *desk* anticontraffazione (14 *desk* allocati presso altrettanti uffici Ice in India, Cina, Turchia, Russia, Dubai, Vietnam, Brasile e Usa), i quali svolgono nei mercati di destinazione dei nostri prodotti e di insediamento delle nostre aziende un'importante azione di orientamento delle imprese per tutelare la proprietà intellettuale in loco, al pari di un monitoraggio del mercato locale. Tali *desk* possono, infine, avviare cause pilota per far progredire il livello di protezione relativa alla proprietà intellettuale in quei paesi dove quest'ultima risulta più debole.

Dop e registrazione dei marchi

I prodotti alimentari di qualità non si esauriscono nelle denominazioni di origine che rappresentano solo un decimo del fatturato totale. Tenendo presente questo dato in una visione di *marketing* ampia, derivante dalle profonde modificazioni della produzione che spesso tendono a dequalificare la produzione alimentare nazionale, solo una strategia di marchi forti che aggregano più imprese, può consentire quel salto di qualità che permetterebbe alla nostra industria agroalimentare di sfruttare a proprio vantaggio quote significative di mercato facenti capo a chi commercializza prodotti *italian sounding*. Una politica di sostegno dei marchi collettivi che consentono l'uso della denominazione geografica sarebbe utilissima nel contrastare il fenomeno dell'*italian sounding*. Innovazione, anche non tecnologica, e ricerca sono quindi fattori essenziali di crescita. In tal senso, si ravvisa la necessità di investire nelle nuove varietà vegetali, rispetto alle quali si registra in Italia una scarsa attenzione. Infatti, a fronte di circa cinquanta domande l'anno, per poter ottenere in Italia il riconoscimento del diritto di privativa si può contare su un solo istituto accreditato presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (*Cpvo*, cioè l'organismo Ue per tale registrazione a livello europeo), che però dispone di poche "collezioni". In Italia, infatti, si possono ottenere analisi per il riso, ma non per l'olio, il grano, i fiori o gli agrumi.

Regole comuni e coordinamento internazionale nell'azione di contrasto

Al di là dell'aspetto normativo sostanziale e procedurale sopra richiamato, che ha come riferimento il contesto nazionale, la sempre maggiore transnazionalità del fenomeno contraffattivo impone un forte impegno, a livello europeo ed internazionale, per giungere alla definizione di un quadro di regole comuni che risponda a principi di reciprocità ed efficacia. Ciò consentirebbe azioni rapide ed efficaci in chiave di cooperazione di polizia e giudiziaria.

Occorre, in sintesi, che ciascun paese si doti di un sistema normativo proprio che abbia una base comune e condivisa per consentire una cooperazione internazionale adeguata alle esigenze dei soggetti interessati (in particolare imprese e consumatori). Tale esigenza si avverte soprattutto quando talune di queste fattispecie fraudolente o parassitarie vanno ad incidere direttamente sulla fiducia o, nei casi più gravi, sulla salute e sicurezza del consumatore, con conseguenze immediate sulle stesse aziende in termini di immagine e danno economico.

Se tale rischio, già oggi, si manifesta in una fase più avanzata sul piano commerciale e civilistico, altrettanto non avviene sul piano del perseguimento degli illeciti di tipo penale, che sconta la volontà dei paesi europei di mantenere ampi margini di autonomia.

Ancor più rilevante, dal punto di vista strategico, sarebbe il superamento da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle criticità che oggi ostacolano l'attuazione delle disposizioni in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e sequestri patrimoniali in tutti i paesi membri (cd. euro-confisca), per colpire nel vivo le strutture criminali.

Da più parti, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione e all'esito della visita di studio compiuta a Bruxelles, è stato richiesto che ciascuno Stato si doti di un centro specializzato di contatto (adatto ad un coordinamento info-operativo) che raccolga le diverse competenze nazionali in materia e che possa essere facilmente attivato da questo o quel paese in presenza di situazioni che richiedono un rapido intervento su un dato territorio (è stato citato ad esempio il circuito europeo Rapex in materia di sicurezza dei prodotti che prevede una rapida attivazione su piattaforma informatica).

Ciò dovrebbe valere anche con riferimento all'aspetto giudiziale al fine di agire rapidamente con regole comuni e con strumenti di tutela diretta a favore del danneggiato nel caso di un giudicato di condanna del contraffattore. Tali aspetti sono ancor più necessari laddove si assiste ad un sempre maggiore impiego di nuove forme di commercializzazione che sfruttano le tecnologie informatiche e telematiche, facendo venire meno un rapporto diretto tra venditore e consumatore.

A livello nazionale, occorre mantenere un fronte unitario, che veda coinvolti tutti gli attori istituzionali ed il mondo delle imprese, attraverso una più forte ed intensa collaborazione. Un contrasto più incisivo della contraffazione non potrà prescindere dalla necessità di raccogliere la sfida della internazionalizzazione e la spinta sempre più tecnologica del "mercato del falso", per dare risposte sempre più incisive.

Al riguardo, da più parti, è emersa la necessità di una razionalizzazione dei ruoli e dei compiti dei soggetti istituzionali (Mise, Mipaaf, Mef, Ministero della Salute e via dicendo), poiché spesso accade che *"tutti facciano tutto"*.

Un'importante passo in avanti in tal senso è senza dubbio rappresentato dall'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Comitato nazionale anticontraffazione, istituito dalla legge n. 99 del 2009, che ha di recente avviato i propri lavori finalizzati a migliorare il coordinamento tra tutti i soggetti a vario titolo interessati dai fenomeni della contraffazione.

Con riferimento specifico alle attività degli organi di prevenzione, controllo e contrasto ai fenomeni oggetto dell'inchiesta, si segnala che questi ultimi, secondo l'unanime osservazione dei soggetti auditi dalla Commissione, riescono ad agire con impegno, professionalità ed efficacia nelle difficili e gravose azioni di contrasto alla contraffazione. Peraltro, al fine di migliorare ulteriormente le predette attività repressive, dai lavori della Commissione è emerso che si renderebbe necessario definire più compiutamente forme o strutture di coordinamento, sia sul piano della formazione, sia su quello dell'investigazione, nell'ottica di scongiurare il rischio di

sovrapposizioni, duplicazioni, frammentazione degli sforzi che, in alcuni casi, hanno minato il raggiungimento dei risultati.

Tale aspetto è risultato ancora più evidente quando tali organismi sono soggetti alla responsabilità di uno stesso dicastero.

Sul fronte più squisitamente giudiziario, la positiva esperienza sul piano della tutela dei diritti di proprietà industriale delle *ex* sezioni specializzate - ora Tribunali delle imprese - suggerisce una riflessione ulteriore in tema di tutela penale, nel senso di una maggiore specializzazione per materia – come richiesto da più parti - delle Procure ordinarie.

Tale risultato, secondo la Commissione, sarebbe perseguibile sul piano sostanziale con iniziative organizzative in seno alla magistratura (nella maggior parte delle procure più importanti, già si prevedono *pool* di magistrati specializzati per talune fattispecie di reato), ovvero formative (in qualche occasione sono state avviate dal Csm specifiche azioni formative in tema).

Ciò consentirebbe, unitamente a quanto sopra esposto in tema di competenza e coordinamento delle indagini sulle condotte contraffattive di carattere penale - anche nel caso di contraffazione agroalimentare - riconducibili ad organizzazioni criminali da parte delle procure distrettuali antimafia, un rafforzamento ed un completamento del dispositivo di contrasto investigativo. Resta aperta la possibilità di un maggiore coordinamento tra i tribunali civili e quelli penali nel caso di contemporanea pendenza della stessa controversia in materia di proprietà industriale.

PARTE TERZA - LA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DEL TABACCO

Premessa

Secondo modalità di lavoro e di studio analoghe a quelle già seguite nel corso dell'approfondimento condotto nel settore agroalimentare, anche nel caso specifico della contraffazione nel settore del tabacco, in particolare delle sigarette, la Commissione, all'esito delle risultanze prodotte, ha predisposto un documento conclusivo, approvato nella seduta del 12 settembre 2012, che è il frutto di una sintesi attenta e ragionata della documentazione raccolta nel corso delle numerose audizioni svolte, nonché delle risultanze provenienti dalla testimonianza dei soggetti che, di volta in volta, sono stati ascoltati con l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno criminale in oggetto al fine di poterlo contrastare in modo più efficace.

Più specificatamente, ai fini del lavoro di indagine svolto dalla Commissione, particolare rilievo hanno assunto le audizioni di rappresentanti di Japan Tobacco International, British American Tobacco e Philip Morris; del direttore della Direzione delle accise dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Diego Rispoli; del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi; di rappresentanti della Guardia di finanza (colonnello Giuseppe Arbore e tenente colonnello Alberto Nastasia); del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler.

In particolare, è stata analizzata la peculiare posizione assunta dal nostro Paese in ordine al traffico illegale di sigarette, posto che l'Italia risulta essere sia un territorio di transito, sia di distribuzione finale. Secondo state, inoltre, evidenziate alla Commissione alcune differenze riguardanti le principali tipologie di sigarette che più spesso alimentano il circuito commerciale dei prodotti del tabacco.

In estrema sintesi, può innanzitutto accadere che sigarette originali, prodotte nei vari stabilimenti sparsi per il mondo, Europa compresa, fuoriescano dai binari della propria filiera per essere dirottate su mercati paralleli mediante spedizioni, via terra o via mare, attentamente seguite dalle organizzazioni criminali che controllano i territori o gli spazi interessati da tali passaggi.

In secondo luogo, può darsi il caso di sigarette di marca cosiddette - *cheap white brands* - le quali, pur essendo meno note o addirittura sconosciute in Europa, riproducono loghi e colori di *brands* blasonati, sfuggendo ad ogni controllo sulla qualità della materia prima utilizzata.

Infine, possono esservi sigarette che, contraffatte sin dall'origine, vengono immesse sul mercato puntando sulla forza di prezzi estremamente competitivi, laddove, così come è stato segnalato alla Commissione, un'ampia fascia di fumatori si rivela sempre più sensibile alle variazioni di prezzo e sempre meno attenta a controllare la qualità di ciò che si fuma.

Questi prodotti vengono inseriti in veri e propri circuiti commerciali paralleli, lungo una filiera che appare sempre più simile, nelle logiche, a quella legale. Queste sigarette entrano in Europa attraverso varchi "sicuri", laddove, secondo il momento, i controlli appaiono meno rigidi, raggiungendo, infine, i consumatori. Il danno prodotto da tale commercio illecito riguarda principalmente il gettito fiscale sottratto all'Erario, la concorrenza sleale recata alle case produttrici ma anche, sotto il profilo sanitario, il costo indiretto che si determina per il sistema sanitario nazionale in termini di spese da sostenere per trattare le patologie accusate dai cittadini che consumano tali prodotti.

Per quanto riguarda, poi, l'azione di contrasto, la stretta collaborazione fra tutti gli attori (istituzioni politiche, forze dell'ordine, mezzi di comunicazione, soggetti privati, enti di ricerca e via dicendo) che a vario titolo risultano coinvolti in tale azione è apparsa, sia sul piano nazionale, sia a livello comunitario, un elemento cruciale. In realtà, dalle informazioni raccolte, emerge un quadro nel quale tale cooperazione fra le parti, soprattutto a livello comunitario, non risulta ancora

del tutto efficace. In Europa in particolare, probabilmente anche a causa del diverso grado di sensibilità mostrato dagli operatori preposti ai controlli nei diversi Paesi dell'Unione, tale carenza si manifesta con maggiore portata.

È emerso, infine, così come per altri comparti merceologici, il crescente ricorso alla rete Internet anche nel caso del contrabbando di sigarette. Tale strumento viene utilizzato sia dai consumatori per l'acquisto di sigarette contraffatte, sia dai criminali per velocizzare le transazioni e lo scambio di informazioni.

Il documento si conclude con l'elaborazione di una serie proposte volte ad integrare, ove necessario, l'impianto normativo nazionale esistente, al fine di migliorare l'operatività degli attori, pubblici e privati, coinvolti nel contrasto alla contraffazione dei tabacchi. Tuttavia, tali interventi a livello nazionale dovranno necessariamente essere accompagnati da una maggiore partecipazione delle Istituzioni a livello comunitario, così come da una più stretta collaborazione tra i Paesi membri dell'Unione quale unica risposta possibile verso una criminalità che travalica i confini dei singoli Stati. In tal senso, è apparso opportuno dedicare nelle conclusioni uno specifico paragrafo contenente una breve analisi della cosiddetta Direttiva Prodotto, attualmente in fase di revisione.

Capitolo I – Analisi del fenomeno

1) Il commercio illecito di sigarette: considerazioni preliminari

Secondo le principali stime elaborate dai soggetti, pubblici e privati, ascoltati nel corso delle audizioni svolte ed acquisite dalla Commissione, le sigarette illecite fumate nel mondo ammonterebbero a circa 360 miliardi, per una quota di mercato pari al 10,5 per cento.²⁰ In particolare, nella sola Europa, su 900 miliardi di sigarette fumate ogni anno, 90 miliardi risulterebbero illecite; di queste, più della metà verrebbero consumate in Germania, Francia, Polonia e Regno Unito, ma è in Lituania e Lettonia che sono stati registrati i più alti livelli di traffico illecito all'interno dei paesi dell'Unione, con quote rispettivamente del 40 per cento e del 37 per cento.

Tuttavia, pure a fronte di elaborazioni particolarmente accurate, è emersa un'obiettivo difficoltà a valutare le reali dimensioni del fenomeno contraffattivo, da un lato, a causa della natura estremamente dinamica di tale fenomeno, dall'altro, per l'esistenza di una pluralità di fonti informative risultate spesso discrepanti tra loro, così come più volte segnalato anche nel corso delle numerose audizioni svolte.²¹

Il primo profilo di criticità è costituito dal fatto che il commercio illecito di sigarette comprende diverse tipologie di prodotto, a seconda dei Paesi presi in considerazione. Un secondo profilo problematico deriva dal fatto che tale fenomeno può essere realmente quantificato solo analizzando i sequestri effettuati, sebbene i dati così estrapolati non siano tali da costituire una base sufficiente per trarre delle conclusioni definitive relativamente al livello di contrabbando o di contraffazione delle sigarette all'interno di un dato mercato.²²

Le informazioni riguardanti i fermi, infatti, più spesso provengono da fonti diverse, secondo l'autorità che in un determinato Paese si dedica al contrasto del fenomeno in questione. Inoltre, anche con riferimento alle metodologie per la raccolta dei dati, si riscontra la mancanza di un'omogeneità nei processi, con il risultato che i dati e le stime così ottenuti, non essendo completamente sovrapponibili, impediscono un utilizzo del flusso di informazioni generato in altri contesti.²³

Pertanto, più che l'analisi dei dati in quanto tali, appare condivisibile l'indicazione secondo cui le risultanze delle attività di investigazione esercitate nei singoli casi, coordinate da un'azione di *intelligence* ad un livello superiore, possono meglio corrispondere al fine di definire quantitativamente e qualitativamente l'entità del mercato illecito delle sigarette.

²⁰ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 95/2; documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di Philip Morris Italia nel corso dell'audizione svolta il 29 febbraio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 126/5.

²¹ Fonte: Imperial Tobacco, *Relazione sull'andamento del fenomeno della contraffazione*, Imperial Tobacco Group, Roma, 11/06/2012 – doc. 156/1; audizione di rappresentanti di Philip Morris Italia, resoconto stenografico della seduta del 29 febbraio 2012; documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di Philip Morris Italia nel corso dell'audizione svolta il 29 febbraio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 126/1.

²² Fonte: Philip Morris Italia, *Rapporto sugli sviluppi del commercio illecito di sigarette in Italia*, febbraio 2012, documento acquisito agli atti della Commissione – doc. 126/4.

²³ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 95/2; audizione di rappresentanti di British American Tobacco, resoconto stenografico della seduta del 1 febbraio 2012.

2) Sigarette di contrabbando: le diverse tipologie di illecito

Sono considerati prodotti da tabacco tutti quelli fabbricati, interamente o parzialmente, a partire da tale materia prima - foglie di tabacco - allo scopo di essere consumati per inalazione (fumando o sniffando), oppure attraverso suzione o masticazione.²⁴ La presente relazione prende in considerazione esclusivamente una particolare categoria di prodotti da fumo, le sigarette, certamente quella a più ampia diffusione. È stato segnalato alla Commissione che il comparto delle sigarette in l'Italia esprime un valore compreso tra il 93 e il 97 per cento dell'intero mercato del tabacco.²⁵ Nell'ambito della Organizzazione mondiale della sanità, la Convenzione Quadro sul controllo del tabacco definisce il commercio illecito - *illicit trade* - come "qualsiasi pratica o condotta proibita dalla legge e riferita alla produzione, spedizione, ricezione, possesso, distribuzione, vendita o acquisto, ivi inclusa qualunque azione o condotta intesa a facilitare tale attività".²⁶ Da questo punto di vista, il contrabbando - *smuggling* - non costituisce altro che una metodologia di penetrazione all'interno di un mercato sia a fini distributivi, sia a scopo di solo transito di un prodotto (le sigarette), evitando il pagamento dei vari tributi dovuti.

Secondo quanto illustrato dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel corso delle rispettive audizioni svolte innanzi alla Commissione,²⁷ le sigarette di contrabbando possono suddividersi secondo tre tipologie ben distinte tra loro, potendo essere: genuine, cioè fabbricate dalle multinazionali titolari del marchio, ma importate oltre il limite quantitativo stabilito o a mezzo di filiere logistiche non ufficiali; *illicit white* o *cheap white*, cioè, fabbricate legittimamente nel paese di origine a basso costo, ma poi "redirezionate" verso il mercato europeo, pur non essendo commercializzabili all'interno dell'Unione; contraffatte, rappresentando un ulteriore genere appartenente alla tipologia dei prodotti contrabbandabili. Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di sigarette, è stato altresì segnalato alla Commissione che la natura illecita di tale tipologia deriverebbe sin dall'origine, trattandosi di prodotti completamente privi di qualsivoglia autorizzazione da parte dei titolari del marchio.²⁸

1.1) Sigarette di contrabbando genuine

Questa prima tipologia "storica" (contrabbando tipico) riguarda quelle sigarette che nascono genuine, poiché fabbricate regolarmente all'origine.²⁹ Spesso, i carichi di tali sigarette sono acquistati da falsi intermediari oppure rubati mentre sono in transito dal paese di origine a quello di destinazione ufficiale, cioè quando i diritti doganali, le imposte indirette e le tasse sul valore aggiunto del carico sono stati temporaneamente sospesi. Studi recenti indicano che volumi enormi di sigarette di questo tipo sono annualmente immessi nel circuito di vendita in regime di totale

²⁴ Fonte: World Health Organization, *Framework Convention on Tobacco Control*, articolo 1, punto f.

²⁵ Fonte: audizione di rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2012.

²⁶ Fonte: World Health Organization, *Framework Convention on Tobacco Control*, articolo 1.

²⁷ Fonte: Audizione del direttore della direzione delle accise dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Diego Rispoli, resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2012; audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta del 16 maggio 2012; audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi, resoconto stenografico della seduta del 9 maggio 2012.

²⁸ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di Philip Morris Italia nel corso dell'audizione svolta il 29 febbraio 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 126/1*.

²⁹ Fonte: Audizione del direttore della direzione delle accise dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Diego Rispoli, resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2012.

evasione d'imposta.³⁰ Tale forma di contrabbando si articolerebbe secondo il *bootlegging*, cioè lo smercio ad opera di singoli o piccoli gruppi di individui per piccole quantità di sigarette, il cui trasporto avviene, in genere, su brevi distanze.³¹

1.2) Illeciti bianchi (*cheap white brands*)

Affinché un tabacco possa essere commercializzato in Italia, il suo marchio deve essere inserito nella tariffa con un provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione dei Monopoli, ai sensi dell'articolo 39 *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.³² Ciò presuppone una serie di controlli e verifiche sui requisiti del tabacco, nonché sugli *standards* di qualità cui esso deve rispondere per poter essere venduto all'interno del nostro Paese.

Le *cheap white brands* - più comunemente conosciute semplicemente come *cheap white* - sono sigarette originali, recanti marchi registrati nei rispettivi paesi di produzione, sebbene a noi sconosciuti; ciò nondimeno, è stato rilevato³³ che, se pure tali sigarette non sono e non potrebbero essere vendute in Italia o all'interno dell'Unione europea, in quanto non conformi ai parametri minimi previsti dalla normativa comunitaria (potendo essere dannose per la salute a causa degli elevati livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio, oltre alla presenza di altri elementi estranei al prodotto³⁴), in alcuni mercati la loro vendita è libera.

Pertanto, così come segnalato alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, nel corso della seduta svolta il 18 gennaio 2012, esisterebbe un fenomeno per il quale le sigarette *illicit white* vengono fabbricate in Paesi dove possono essere vendute, sebbene in tali Paesi non vi sia una domanda interna sufficiente per giustificare la produzione sostenuta. In altre parole, alcuni produttori non rispetterebbero la regola del "consumo legittimo del mercato", ciò facendo supporre una diversa destinazione per il *surplus* di produzione che non incontra la domanda interna.

Un esempio di ciò, è dato dal marchio *Jin Ling*, prodotto legalmente in Russia. Alcune ricerche svolte da agenzie indipendenti dimostrerebbero che in Russia la domanda di *Jin Ling* è quasi pari allo zero. In questo caso, il produttore non eserciterebbe alcun controllo sulla vendita e sulla successiva esportazione del prodotto, che avverrebbe, quindi, illecitamente. Per il produttore che intende agire in maniera fraudolenta, si tratta di una comoda soluzione intermedia: l'origine delle sigarette è legale, quindi, non può essere contestata al produttore, il quale, poi, è ufficialmente all'oscuro della successiva destinazione delle sigarette, essendo il suo compito terminato con la vendita ai grossisti e ai distributori locali. Questa soluzione prefigura per i produttori molti meno rischi rispetto alla contraffazione o al contrabbando di prodotti genuini.³⁵

Tra le marche più conosciute di *cheap white* vi sono *Jin Ling*, prodotta a Kaliningrad dalla Baltic Tobacco Factory, che imita le caratteristiche principali del marchio *Camel*,³⁶ *Gold Classic*,

³⁰ Fonte: NOMISMA, *La contraffazione delle sigarette in Italia*, documento acquisito agli atti della Commissione – doc. 126/2.

³¹ Fonte: Imperial Tobacco, *Relazione sull'andamento del fenomeno della contraffazione*, Imperial Tobacco Group, Roma, 11/06/2012 – doc.156/1; NOMISMA, *La contraffazione delle sigarette in Italia*, documento acquisito agli atti della Commissione – doc. 126/2.

³² Fonte: Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta del 16 maggio 2012.

³³ Fonte: Audizione del direttore della direzione delle accise dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Diego Rispoli, resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2012.

³⁴ Fonte: Audizione di rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, resoconto stenografico della seduta del 18 gennaio 2012.

³⁵ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti – doc. 95/2 e doc. 95/3.

³⁶ Fonte: Imperial Tobacco, *Relazione sull'andamento del fenomeno della contraffazione*, Imperial Tobacco Group, Roma, 11/06/2012 – doc.156/1;

*Raquel, Capital, Marble, Pioneer, Mg American Blend, Miami, Five Stars, Affair, Perfect Blue.*³⁷ Le *cheap white* si stanno diffondendo in tutta Europa e, in particolare, in Danimarca, Francia, Olanda e Spagna.

Una particolare sottocategoria di *cheap white* è costituita da quei prodotti, cosiddetti sosia, cioè che riprendono grafica e colori molto vicini a quelli dei *brands* più conosciuti nell'Unione europea: *Dunston* ad imitazione delle *Winston*, *Monte Ceneri* ad imitazione delle *Monte Carlo*.³⁸

I prodotti “sosia” vengono introdotti nei paesi europei seguendo le rotte del contrabbando e presentano un prezzo mediamente inferiore del 50 per cento rispetto al prodotto originale che tendono ad imitare. In tutti i casi di *cheap white* si violano non solo le norme che regolano il pagamento d'imposta, ma anche quelle relative ai requisiti minimi stabiliti in Europa per i prodotti da fumo.

Si segnalano, inoltre, casi in cui un'azienda possiede i diritti di proprietà intellettuale di un marchio in alcuni Paesi ma non in altri. Emblematico è il caso del marchio *Palace*³⁹ della Japan Tobacco International, registrato regolarmente dall'impresa e distribuito ufficialmente nelle sole Isole Canarie.

Alcuni soggetti hanno quindi sfruttato tale diritto di proprietà intellettuale in quei Paesi dove la JTI non è presente, iniziando a produrre legalmente “*Palace*”. Tali “*Palace*”, legalmente prodotte all'interno del Paese in oggetto, una volta esportate diventano sigarette *illicit white* di contrabbando ovunque non vi sia la distribuzione ufficiale da parte di JTI, oppure vere e proprie sigarette contraffatte di contrabbando in luoghi come le Isole Canarie, cioè laddove JTI distribuisce le proprie *Palace*. Alla luce di ciò, è stato segnalato alla Commissione come tale marchio sia contraffatto in Asia e contrabbandato in Europa, in particolare nel Regno Unito ed in Irlanda.⁴⁰

1.3) Sigarette contraffatte

Vi sono, infine, sigarette che sono fabbricate illegalmente già all'origine. Si tratta di sigarette che riportano un marchio utilizzato senza il permesso del proprietario e che, il più delle volte, sono prodotte in paesi caratterizzati da un basso costo del lavoro e dalla presenza di forti economie di scala nella lavorazione del tabacco.⁴¹

Ovunque vengano prodotte le sigarette contraffatte, ciò avviene in stabilimenti occulti, l'intera filiera sfuggendo a qualsiasi controllo (almeno, dal punto di vista d'impresa), senza che vi sia, insomma, alcun controllo sulla qualità del processo e delle materie prime, che possono essere costituite da materiali scadenti. Addirittura, è stato segnalato alla Commissione come, in alcuni casi, tali sigarette possano contenere “eccipienti” estranei quali segatura, pezzi di plastica, resti di insetto o escrementi di topo.⁴²

³⁷ Fonte: Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta del 16 maggio 2012.

³⁸ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 95/2.

³⁹ Fonte: Audizione di rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, resoconto stenografico della seduta del 18 gennaio 2012.

⁴⁰ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 95/2.

⁴¹ Fonte: NOMISMA, *La contraffazione delle sigarette in Italia*, documento acquisito agli atti della Commissione - doc. 126/2.

⁴² Fonte: Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta del 16 maggio 2012; documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di British American Tobacco nel corso dell'audizione svolta il 1 Febbraio 2012 ed acquisita agli atti - doc. 97/2; audizione di rappresentanti di Philip Morris Italia, resoconto stenografico della seduta del 29 febbraio 2012.

Più specificatamente, secondo diverse verifiche effettuate,⁴³ alcune di queste marche sarebbero risultate prodotte utilizzando anche foglie di tabacco contaminate,⁴⁴ o comunque di qualità non adeguata, al punto che, secondo quanto riferito alla Commissione da alcuni dei soggetti auditi, nell'impasto finale sarebbero emersi livelli di nicotina (28 per cento), catrame (75 per cento), monossido di carbonio (63 per cento), piombo, cadmio e arsenico molto più alti rispetto a quelli presenti nelle sigarette originali.⁴⁵

Le stesse condizioni igieniche presenti durante la produzione di tali sigarette contraffatte possono variare su base giornaliera, con un'incidenza importante sugli ingredienti utilizzati; parimenti, anche il trasporto e lo stoccaggio di tutta la merce prodotta avvengono secondo parametri igienici non verificabili, nella totale assenza di controlli sanitari.⁴⁶

Tali prodotti sono contenuti in confezioni o pacchetti perfettamente somiglianti a quelli originali, in alcuni casi presentando anche - oltre al *brand* - il contrassegno di avvenuto pagamento delle imposte nazionali o di controllo da parte delle autorità.⁴⁷ Infine, molto spesso, su tali confezioni sono persino presenti gli avvertimenti in lingua sui rischi derivanti dal consumo di tabacco, secondo le modalità previste dal mercato nel quale andranno ad essere distribuite, in modo da imitare alla perfezione i prodotti genuini.

Alla luce di tale quadro, risulta una crescente difficoltà nel distinguere il prodotto contraffatto da quello genuino, a causa del continuo "miglioramento" qualitativo del prodotto falso. Infatti, ciò che accade in altri settori è altrettanto valido per i produttori di sigarette contraffatte, i quali hanno ormai accesso alle soluzioni tecnologiche più avanzate di produzione e stampa, con macchinari e sistemi all'avanguardia.⁴⁸

Inoltre, nel caso delle sigarette contraffatte, alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, si aggiunge l'evasione dei diritti d'imposta e l'inosservanza degli *standards* di qualità minimi previsti per le loro componenti.

⁴³ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di Philip Morris Italia nel corso dell'audizione svolta il 29 febbraio 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 126/1*.

⁴⁴ In particolare, rappresentanti di British American Tobacco hanno segnalato alla Commissione nel corso dell'audizione svolta il 1 Febbraio 2012 di avere riscontrato, presso i propri laboratori di analisi a Southampton, nelle sigarette contraffatte l'utilizzo di tabacco proveniente da zone ad alto livello radioattivo in conseguenza dei fatti di Chernobyl.

⁴⁵ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di British American Tobacco nel corso dell'audizione svolta il 1 febbraio 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 97/2*; audizione di rappresentanti di Philip Morris Italia, resoconto stenografico della seduta del 29 febbraio 2012.

⁴⁶ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 95/3*; documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di British American Tobacco nel corso dell'audizione svolta il 1 febbraio 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 97/2*.

⁴⁷ Fonte: Agenzia delle dogane, Ufficio del direttore - *Comunicato. Dogana di Ancona: sequestro di sigarette contraffatte*, Prot. 5352, Roma, 8 novembre 2007.

⁴⁸ Fonte: Audizione di rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, resoconto stenografico della seduta del 18 gennaio 2012.

⁴⁸ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti di JT International SA e di JT International Italia, nel corso dell'audizione svolta il 18 gennaio 2012 ed acquisita agli atti - *doc. 95/2*.